

www.expartecreditoris.it

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

- VII SEZIONE CIVILE -

riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri magistrati:

- dr. STANISLAO DE MATTEIS Giudice relatore
- dr. NICOLA GRAZIANO Giudice
- dr. NICOLETTA CELENTANO Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. *omissis* del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2015, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., e vertente

TRA

DIPENDENTE S.R.L.

OPPONENTE

E

FALLIMENTO S.R.L.

OPPOSTO-CONTUMACE

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

DIPENDENTE S.R.L., deducendo di aver lavorato alle dipendenze della fallita e di aver ottenuto parziale ammissione al passivo, ha proposto opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO S.R.L. chiedendone l'ammissione anche di € 2.054,04 per ferie non godute e di € 1.340,03 per permessi non goduti.

Con il decreto di esecutività del 18.2.2015, il giudice delegato ha ammesso allo stato passivo DIPENDENTE S.R.L. per il minor importo di € 9.455,79. La domanda, invece, è stata rigettata nella parte relativa alle ferie maturate e non godute e ai permessi maturati e non goduti.

In sede di opposizione DIPENDENTE S.R.L. insiste per l'ammissione allo stato passivo delle somme richieste con l'originaria domanda di ammissione allo stato passivo (v. petitum).

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, non si é costituito il curatore del fallimento opposto del quale va in questa sede dichiarata la contumacia.

A scioglimento della riserva assunta dal giudice relatore all'udienza del 22.10.2015, ritiene il tribunale che la domanda sia infondata per i motivi di seguito specificati:

Con l'odierna opposizione il ricorrente ha inteso insistere per ottenere l'ammissione anche di € 2.054,04 per ferie non godute e € 1,340,03 per permessi non goduti.

Tale pretesa non è, però, meritevole di accoglimento.

E' sufficiente, invero, considerare che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. 22.12.2009, n. 26985, in motivazione), *qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre grava sul datore di lavoro, che eccipisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione; e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., terzo comma).*

In particolare, per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il lavoratore che chieda giudizialmente la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (cfr. Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav. 3.12.2004, n. 22751; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 1231 1; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe sul datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento.

In altri termini, come specificamente affermato da Cass. sez. lav. 3.12.2004, n. 22751 "*...come nell'ipotesi del lavoro straordinario, cioè effettuato in eccedenza all'orario normale giornaliero o settimanale, la cui prestazione deve essere dimostrata dal lavoratore che ne richiama il compenso (in evidente applicazione dei canoni generali in tema di onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ.), parimenti, nel caso in cui il lavoratore presti servizio per una durata corrispondente anche al periodo in cui avrebbe dovuto fruire di riposi ed esplichi, così, attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del lavoro cui è tenuto, lo stesso lavoratore ha l'onere, in base ai menzionati principi generali, di provare l'espletamento di tale eccedente lavoro al fine di ottenere la corrispondente retribuzione, ponendosi, detta quantità di lavoro prestata in più rispetto al normale obbligo lavorativo, come fatto costitutivo del diritto al compenso. Per le ragioni esposte, non può condividersi l'isolato precedente nella giurisprudenza della Corte secondo cui l'onere di provare l'avvenuta fruizione delle ferie, da parte del lavoratore subordinato nel corso dell'anno, graverebbe sul datore di lavoro, essendo quest'ultimo in possesso dei dati, forniti dalle scritture contabili, dai quali poter ricavare la circostanza, e spettando al medesimo di stabilire le modalità della fruizione delle ferie (Cass. 5 ottobre 2000, n. 13258), e ciò perché, come già specificamente osservato da Cass, 12311/2003, tali ragioni non appaiono conferenti ne' idonee ad inficiare la validità delle argomentazioni svolte dai citati precedenti. Infatti, la minore o maggiore facilità nell'acquisizione della prova non può costituire criterio per l'addebito dell'onere probatorio quale previsto dalla norma generale di cui al citato art. 2697 cod. civ., atteso che questa norma ripartisce l'onere suddetto facendo esclusivo riferimento alla posizione processuale assunta dalle parti in causa, e cioè ponendolo a carico di chi intende far valere giudizialmente il suo diritto ovvero di chi, all'opposto, ne contesti la esistenza o ne deduca l'estinzione o la modifica, senza specificamente considerare se, in pratica, sia più o meno agevole, per l'una o per l'altra parte, offrire la chiesta dimostrazione...".*

In ragione dei riportati principi giurisprudenziali, pienamente condivisi da questo Collegio, ne deriva, quindi, che il ricorrente avrebbe dovuto fornire idonea dimostrazione della effettiva mancata fruizione dei giorni di ferie per i quali ha invocato il mancato pagamento, per cui, non essendo ciò avvenuto (essendo del tutto insufficiente, a tali fini, il mero dato numerico riportato sull'allegata busta paga, né essendo stata articolata

Decreto, Tribunale di Napoli, sez. VII, Pres. Stanislao De Matteis, 22 ottobre 2015, n. 2033

apposita prova testimoniale sulla corrispondente circostanza), la sua odierna domanda non può che essere respinta in parte qua.

Stesso discorso con riguardo alle somme rivendicate a titolo di permessi non fruiti.

Nulla per le spese in difetto di costituzione del resistente vittorioso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 31.3.2015 da DIPENDENTE S.R.L. nei confronti del FALLIMENTO S.R.L., disattesa e reietta ogni altra domanda, deduzione e/o difesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione;
2. nulla per le spese.

Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2015.

Presidente relatore dott. Stanislao De Matteis

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS